

Avviso pubblico per l'individuazione di soggetto del Terzo settore disponibile alla coprogettazione e gestione di interventi innovativi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora (Riferimento: Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-PIE - FSE PON Inclusion, Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 e PO I FEAD Misura 4 – Periodo 2018-2019) CUP B21H17000250007.

(In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1633 del 13 /11/2018)

PREMESSO CHE:

- il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusion, Assi 1 e 2 - Azione 9.5.9 del Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani per interventi mirati al potenziamento della rete dei servizi di pronto intervento sociale per i senza dimora e per il sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia;
- il Programma Operativo (PO) I Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) Misura 4 per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base, interviene sulla privazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è l'Autorità di gestione (AdG) nazionale del PON Inclusion e del PO I FEAD;
- il Comune di Cuneo, in risposta all'Avviso pubblico n. 4/2016 adottato con decreto n. 256 del 3 ottobre 2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha concorso alla presentazione di una proposta di intervento per contrastare la grave emarginazione adulta e la condizione di senza dimora sul proprio territorio, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) Programmazione 2014-2020, PON Inclusion, Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 e PO I FEAD Misura 4 in qualità di partner della Regione Piemonte, soggetto capofila;
- con Decreto Direttoriale n. 425 del 2 ottobre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato gli elenchi delle proposte ammesse a finanziamento, tra le quali quella presentata dalla Regione Piemonte in partnership con cinque capoluoghi di provincia piemontesi tra i quali il Comune di Cuneo;
- a seguito di ciò, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte hanno stipulato la Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-PIE sottoscritta tra le parti rispettivamente in data 6.2.2018 e 1.2.2018, alla quale il Comune di Cuneo ha stabilito di aderire in qualità di partner con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 1 marzo 2018;
- la Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016_PIE, allegata alla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 59/2018, della quale costituisce parte sostanziale e integrante, contiene il progetto di massima presentato dal Comune di Cuneo, a cui si rimanda quale documento di riferimento per la risposta al presente Avviso;
- con nota protocollo n. 6032 del 30.05.2018 l'AdG ha comunicato alla Regione Piemonte la registrazione del Decreto Direttoriale di approvazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti (D.D. n. 90/2018 registrato dalla Corte con n. 1-461 in data 8.03.2018);

- il progetto ha preso ufficialmente avvio con la riunione tra il soggetto capofila e i partner svoltasi il 18.5.2018 presso la sede della Regione Piemonte, e con la trasmissione della Dichiarazione di inizio attività (DIA) all'AdG;
- OSSERVATO CHE il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, all'art. 7 “Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore”, stabilisce che: “ Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno”;
- VISTA la legge regionale n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” e la successiva D.G.R. 22 maggio 2006, n. 79-2953, in attuazione della L. R. n. 1/2004, art. 31 – “Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti pubblici e il Terzo settore”;
- VISTE le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 32 del 20.01.2016 che, al paragrafo 5 “La co-progettazione”, ne dà la seguente definizione: “La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale”;
- OSSERVATO che la coprogettazione non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere ma, piuttosto, alla logica dell'accordo procedimentale sostitutivo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, e che tale accordo sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato ad una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi e interventi sociali;
- CONSIDERATO che tale modalità di lavoro presuppone il ruolo attivo del Terzo settore nella progettazione e gestione di servizi orientati al miglioramento del sistema di welfare locale consentendo di valorizzare esperienze e risorse, non strettamente economiche, ma anche organizzative e professionali, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, qual è quella dei senza dimora;
- OSSERVATO che la procedura di coprogettazione, così come delineata dalla normativa vigente e richiamata al successivo art. 3 del presente Avviso, prevede l'approvazione di un Avviso pubblico per individuare un partner con il quale coprogettare le attività;

RICHIAMATI inoltre:

- il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 3 comma 5 che recita “I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento all’art. 1, comma 5, all’art. 5 “Ruolo del Terzo settore”, all’art. 22, comma 1 lett. a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- la legge regionale n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- la D.G.R. 22 maggio 2006, n. 79-2953, in attuazione della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 – “Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti pubblici e il Terzo settore”;
- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 32 del 20.01.2016;
- la legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo settore e il d.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, in particolare l’art. 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore”;
- il d. lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, con particolare riferimento agli artt. 6, 7, 13 e 15 che raccordano i programmi PON e FEAD con il “Piano nazionale povertà” prevedendo il ruolo attivo dei soggetti del Terzo settore impegnati nel contrasto alla povertà, secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 6, nell’attuazione degli interventi, favorendo la coprogettazione;
- l’Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 fra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali per la promozione e la diffusione delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” e, in particolare, l’art. 2, in base al quale le “Linee di indirizzo” costituiscono il principale riferimento per l’attuazione degli interventi di contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora previsti negli Assi 1 e 2 del PON “Inclusione” e, in particolare, nell’azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia” e del PO I FEAD, in particolare nella Misura 4 “Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili”. Le “Linee guida” sono altresì richiamate all’art. 7, comma 9, “Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà” del d. lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, laddove esse sono indicate come strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali;
- la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 11 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”;

nonché, per le parti vigenti in attesa del completamento della riforma avviata dal d. lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”:

- la legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” e L. R. n. 18/1994 “Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991 n. 381. Disciplina delle cooperative sociali”;
- la legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” e L. R. n. 38/1994 “Valorizzazione e promozione del volontariato”;
- la legge n. 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” e L. R. n. 7/2006 a medesimo oggetto;
- la legge n. 222/1985 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”;
- la legge n. 460/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;

unitamente a:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Fondi SIE 2014-2020 e, in particolare, l’Allegato XII Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 (FSE 2014-2020);
- il Regolamento (UE) 223/2014 istitutivo del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, art. 26, punto 2, lett. a), c), e) che prevede una specifica Misura, la n. 4, sulla deprivazione materiale dei senza dimora;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Programma Operativo I FEAD 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) 9679 del 11 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 di approvazione del Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013 (modificato);
- il D.P.R. n. 22/2018 di approvazione del Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);
- la Circolare n. 40/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Costi ammissibili per Enti in house nell’ambito del FSE 2007-2013”;
- il “Vademecum delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell’UE nell’ambito dei Fondi SIE 2014-2020” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attualmente in corso di definizione;
- l’Avviso pubblico n. 4/2016 adottato con Decreto n. 256 del 3 ottobre 2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD), programmazione 2014-2020, Programma operativo (PO I) Misura 4 per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base;

- la Convenzione di Sovvenzione n. AV4-2016-PIE, in particolare gli artt. 9 "Affidamento di incarichi e contratti a terzi" e 10 "Rendicontazione delle spese e controlli";

DATO ATTO che il Comune di Cuneo, in qualità di soggetto partner della Regione Piemonte, è titolare della progettazione locale e referente per la Regione nelle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto;

VISTA l'esigenza di realizzare quanto previsto nella proposta progettuale approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

RITENUTO pertanto necessario attivare una procedura selettiva, mediante Avviso pubblico, per individuare un soggetto del Terzo settore disponibile alla coprogettazione e alla gestione degli interventi di cui all'oggetto, con riferimento al proprio territorio;

tutto ciò premesso e richiamato,

SI INDICE LA SEGUENTE PROCEDURA SELETTIVA AD EVIDENZA PUBBLICA

finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, disponibile:

- alla coprogettazione e alla gestione di interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, così come delineati nel progetto di massima del Comune di Cuneo di cui alla citata Convenzione di sovvenzione AV4-2016 PIE consultabile al link del sito istituzionale comunale;
- alla compartecipazione economica al progetto.

In risposta al presente Avviso i soggetti del Terzo settore interessati sono invitati ad esprimere la loro disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale di Cuneo, in qualità di partner, nella ricerca di soluzioni tecniche utilizzabili mettendo a disposizione competenze, risorse, esperienze, conoscenze del territorio e della rete dei servizi al fine di integrare e migliorare il progetto di massima predisposto dall'Amministrazione comunale, concorrendo a realizzarne gli obiettivi.

Trattandosi di istruttoria pubblica svolta nel rispetto del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e della delibera n. 32 del 20.01.2016 dell'ANAC, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) si applicano unicamente se richiamate nel presente Avviso.

Art. 1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Cuneo, Settore Personale, socio-educativo e Appalti, via Roma 28, 12100 Cuneo - C.F./P. IVA 00480530047. Responsabile del procedimento: il funzionario contabile del servizio famiglie, signora Rosalba Bramardi.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento si intende automaticamente avviato a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse e si concluderà, salvo interruzione o sospensione dei termini, in 90 giorni. Il presente Avviso, con i relativi allegati, è pubblicato integralmente all'Albo pretorio online e inserito nel sito web del Comune di Cuneo nella sezione Bandi di gara.

<http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/contratti-e-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2018.html>

Art. 2. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

I destinatari degli interventi saranno individuati tra i senza dimora presenti o dimoranti sul territorio del Comune di Cuneo aventi una relazione effettiva con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti e che esprimano la volontà di permanere. Per l'individuazione, si farà riferimento alla classificazione Ethos riportata nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" e alle specifiche di dettaglio stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento all'Avviso 4/2016.

Al momento dell'inserimento nel progetto multidimensionale personalizzato, il/la beneficiario/a dovrà accettarne le clausole impegnandosi a parteciparvi attivamente.

ART. 3. OBIETTIVI GENERALI DELLA COPROGETTAZIONE

Obiettivo del progetto è l'accompagnamento e il sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia abitativa secondo le metodologie innovative di Housing First (HF) e Housing Led (HL) descritte nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" citate in premessa e consultabili al link <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Poverta-estreme/Documents/Linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf>

Tutto ciò con l'intento di:

- rafforzare il sistema integrato dei servizi pubblici locali e la rete pubblico-privata già esistente, attiva nell'ambito della povertà estrema e dell'inclusione dei senza dimora, in coerenza con lo spirito del d. lgs. n. 147/2017 e del "Piano nazionale povertà";
- consolidare il sistema di accoglienza a bassa soglia per soddisfare bisogni immediati offrendo azioni di accompagnamento, supporto e presa in carico di persone senza dimora;
- sperimentare approcci che perseguano il rapido reinserimento in un'abitazione come punto di partenza per avviare un percorso di inclusione sociale;
- tramite i fondi FEAD, sostenere interventi a bassa soglia con distribuzione di beni materiali per il soddisfacimento di bisogni immediati e distribuzione di altri beni materiali da destinare ai progetti personalizzati di accompagnamento all'autonomia abitativa (HF e HL).

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE

Per il PON "Inclusione"

- A) gestione delle 6-7 unità abitative messe a disposizione dal soggetto concorrente all'avvio del progetto e delle altre acquisite mediante la rete dei servizi o con altre modalità;
- B) attivazione di percorsi di autonomia abitativa HF e HL per 15 persone senza dimora, a partire da situazioni non multiproblematiche, al fine di prevenire il cronicizzarsi della condizione;
- C) interventi di pronto intervento sociale: orientamento, accompagnamento ai servizi, supporto, presa in carico, sviluppo di percorsi di orientamento lavorativo, socio-educativo, sanitario e di inclusione sociale;
- D) rafforzamento dei servizi di accoglienza a bassa soglia, anche con l'impiego di unità di strada, per l'individuazione precoce del sommerso e la prevenzione dei rischi ai quali sono particolarmente esposte le persone senza dimora;
- E) sperimentazione di forme innovative di collaborazione tra il privato sociale e la rete territoriale dei servizi pubblici sulla specifica tematica.

Per il Programma Operativo I FEAD

- A) Approvvigionamento e distribuzione tracciata di beni di prima necessità a sostegno delle azioni del PON Inclusione nei punti in cui si offrono servizi di prima accoglienza (ad es. biancheria e indumenti, kit per l'igiene personale, alimenti per ristoro, sacchi a pelo, materassi ecc.);
- B) approvvigionamento e distribuzione tracciata di altri beni materiali per i 15 beneficiari dei progetti individuali (ad es. dotazioni per le unità abitative, strumenti a corredo delle attività formative e/o educative finalizzate all'inclusione);
- C) accompagnamento socio-educativo di supporto nell'accesso ai servizi pubblici, svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno multidimensionale nell'acquisizione dell'autonomia abitativa, mediazione culturale e dei conflitti in misura forfetaria pari al 5% del totale delle altre voci di spesa del PO I FEAD. (Attenzione, tale voce è finanziata anche sul PON Inclusione);
- D) amministrazione, trasporto e immagazzinaggio dei beni materiali a sostegno dei programmi PON e FEAD per un ammontare massimo del 5% del totale delle altre voci di spesa del PO I FEAD.

N.B. I beni materiali forniti tramite i due Programmi devono rimanere nella disponibilità esclusiva dei beneficiari finali anche successivamente alla conclusione del Progetto individualizzato. Il valore di ciascun bene non può essere superiore ad euro 150,00.

Tutte le azioni dovranno essere realizzate in stretta connessione con i servizi a bassa soglia già presenti sul territorio.

Le attività progettuali comprendono la partecipazione obbligatoria ai tavoli tecnici di monitoraggio, coordinamento e valutazione.

Al fine di rendere più efficaci le azioni previste, fermo restando che la cifra complessiva ammessa al finanziamento non subirà variazioni, che non ci sarà alcun trasferimento di risorse dal budget PON Inclusione a quello di PO I FEAD e viceversa, e che gli obiettivi di progetto resteranno invariati, non si esclude l'eventualità di richiedere una modifica del piano finanziario, anche in esito all'avvio della co-progettazione.

A valere su risorse del PON "Inclusione" e non oggetto del presente avviso, il Comune di Cuneo organizzerà momenti formativi e di aggiornamento in collaborazione con la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD), Onlus con evidente funzione sociale riconosciuta dal governo italiano, che ha concorso alla stesura e alla validazione delle sopra citate "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".

ART. 4. RISORSE FINANZIARIE, RENDICONTAZIONE, COSTI AMMISSIBILI

Le risorse finanziarie messe a disposizione del progetto sono pari ad euro 147.729,89 quale rimborso massimo rendicontabile, ripartite rispettivamente in euro 71.864,95 a valere sul PON "Inclusione" ed euro 75.864,94 a valere sul PO I FEAD. L'importo sopra indicato è da considerarsi onnicomprensivo.

Detto finanziamento costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner un'adeguata e sostenibile partecipazione alla funzione pubblica sociale, priva di scopi di lucro o profitto e, come tale, viene riconosciuta a titolo di rimborso, assumendo natura esclusivamente compensativa degli oneri effettivamente sostenuti per la condivisione di detta funzione.

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, adeguatamente rendicontati e documentati dal partner e ammessi a rendicontazione secondo la normativa di riferimento citata in premessa e le regole del progetto, a cadenze periodiche che terranno conto delle indicazioni fornite dal soggetto capofila (Regione Piemonte) e dell'AdG.

A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. L'ammontare delle quote sarà indicato in convenzione. Il riparto all'interno delle voci di spesa potrà subire variazioni sia in fase di coprogettazione che successivamente, se ritenuto necessario per il rispetto dei vincoli delle due linee di finanziamento.

Al fine di verificare l'ammissibilità delle spese, oltre alla normativa citata in premessa, si invita a prendere visione delle Faq ministeriali relative all'Avviso 4/2016 al link <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti%e2%80%93Fead/Documents/FAQ-Avviso-4-2016.pdf>

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune – negli importi massimi finanziati dal progetto – possono essere integrate da risorse, anche non monetarie, ulteriori e in aggiunta alla compartecipazione obbligatoria costituita dalla messa a disposizione delle unità abitative all'avvio del progetto. Tali risorse aggiuntive (es. risorse finanziarie, umane, derivanti da collaborazioni o dal supporto economico di altri soggetti, beni mobili e/o immobili, servizi) dovranno essere quantificate nello Schema dei costi Allegato C dell'Avviso indicandone il corrispondente valore in denaro. Esse saranno valutate secondo i criteri di cui al successivo art. 12 lettera F.

Il volontariato non può fare parte della valorizzazione quantificabile in denaro (Schema dei costi), ma costituisce criterio di valutazione per l'attribuzione di eventuale punteggio secondo la declaratoria di cui all'art. 12 lett. G.

ART. 5. LUOGO DI ESECUZIONE

I servizi, gli interventi e le soluzioni abitative oggetto del presente Avviso saranno dislocati nel territorio comunale.

ART. 6. DURATA

La durata delle attività progettuali decorre indicativamente da dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, salvo proroghe del progetto comunicate dall'AdG tramite l'Ente capofila.

ART. 7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo settore di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e all'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore", iscritti agli albi di riferimento nella fase transitoria per l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in forma singola o di raggruppamento temporaneo o consorzio. Nelle more dell'attuazione del Registro nazionale, è richiesto il possesso dei requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni di settore.

In caso di riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei o A. T. S. costituiti o costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non è ammesso che un concorrente partecipi alla presente procedura singolarmente e, contestualmente, quale componente di un raggruppamento temporaneo o A.T.S. o consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l'operatore partecipa. Gli operatori dovranno mantenere la stessa compagine anche nella fase successiva. Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare, nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati.

ART. 8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti dovranno attestare, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come da **Allegato B)** al presente Avviso quanto segue:

- di non partecipare alla presente selezione in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
- il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in nessuna situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- l'iscrizione agli appositi Albi o Registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale da almeno 6 mesi;
- l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile, qui richiamato per analogia;
- il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure la non assoggettabilità alle norme medesime
- di non essere stato escluso da procedure selettive per gravi comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 del d. lgs. n. 286/1998;
- il rispetto degli obblighi previsti dal d. lgs. n. 39/2014 che ha dato attuazione alla Direttiva 2011/93/UE finalizzata a contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile;
- l'impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o incaricato, i volontari, nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente Avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di Cuneo da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
- l'impegno, per quanto di competenza, a disciplinare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione delle azioni di coprogettazione in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e che si atterrà ad un sistema di contabilità separata e informatizzata;
- la previsione nello Statuto o nell'atto costitutivo di attività o servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso;
- di possedere esperienza nella presa in carico di persone in condizione di marginalità estrema comprovata da attività e/o servizi in essere al momento della presentazione della domanda e maturata nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente Avviso (2015-2017), con almeno un'attività o servizio analogo tra quelli indicati al successivo art. 12 lettera D;

- di avere la disponibilità di personale, compresi volontari e collaboratori, attrezzature e locali sufficienti e idonei a svolgere le attività declinate nel progetto.

In caso di partecipazione di R.T.C./A.T.S. o Consorzio, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti e autocertificati da ciascun concorrente.

Inoltre, al soggetto concorrente unico o al raggruppamento/ATS o consorzio nel suo complesso è richiesto di:

- mettere a disposizione del progetto almeno 6/7 unità abitative situate nel territorio del Comune di Cuneo. Tutto ciò oltre ad una eventuale, ulteriore compartecipazione con risorse aggiuntive, anche non economiche, comprese soluzioni abitative di transizione o definitive, che potranno essere quantificate nell'Allegato C – Schema dei costi per la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo il criterio di cui al successivo art. 12 lett. F. Allo scopo, si precisa che, ai sensi del D.D. n. 52/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono escluse le sistemazioni in: strutture accreditate presso la Pubblica amministrazione (Centri di accoglienza, Case famiglia, ecc.) che percepiscono finanziamenti

pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che ricevono finanziamenti parziali, qualora non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione degli stessi; strutture in cui vi sono assistiti che versano un corrispettivo per l'ospitalità. Sono inoltre escluse le strutture per ricettività turistica;

- possedere il requisito della capacità economica e finanziaria adeguata agli interventi richiesti, che verrà valutata con riferimento al triennio 2015-2017, con un fatturato complessivo minimo di euro 200.000,00, di cui almeno euro 70.000,00 per la gestione di progetti/interventi nell'ambito del contrasto alla povertà e al disagio sociale. In alternativa al fatturato, tale requisito dovrà essere documentato con la presentazione dell'ultimo bilancio o rendiconto economico/finanziario approvato in cui siano evidenziate le entrate e le uscite del triennio 2015-2017. Tale requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento/ATS, Consorzio nel suo complesso e dalla capogruppo in maniera maggioritaria.

L'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni e chiarimenti.

ART. 9. MODALITA' DI SVILUPPO DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE

La procedura si svolgerà nelle seguenti tre fasi:

1. individuazione del soggetto partner con il quale sviluppare la coprogettazione mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di cui al successivo art. 12, con individuazione del soggetto in base al maggior punteggio ottenuto;
2. avvio della coprogettazione tra i referenti tecnici del soggetto selezionato e i responsabili comunali, messa in comune delle risorse e della progettualità, elaborazione del progetto definitivo in forma concertata fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo esecutivo. La procedura avrà come base la discussione del progetto presentato dal soggetto selezionato, con possibilità di apportarvi variazioni, e porterà alla definizione dei contenuti della convenzione da stipulare. In coerenza con il disposto degli art. 6, 7, 13 e 15 del d. lgs. 147/2017, la convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere lo stretto raccordo con i servizi sociali territoriali e con altre P.A. e Agenzie di riferimento;
3. la procedura si concluderà con la stipula, in forma di convenzione, dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. Il soggetto coprogettante è obbligato alla stipula della convenzione entro il termine che sarà definito secondo le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione potrà dichiararne la decadenza dall'accordo di partenariato.

Per le fasi di lavoro sopra descritte non è dovuto alcun corrispettivo.

ART. 10. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La documentazione per la partecipazione dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2018 al Comune di Cuneo, Ufficio Protocollo Generale, Via Roma, 28 – 12100 Cuneo, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente (ragione sociale) e la seguente dicitura: **“Avviso pubblico per l'individuazione di soggetto del Terzo settore disponibile alla coprogettazione e alla gestione di interventi innovativi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di**

senza dimora. PON – PO I FEAD Periodo 2018-2019 - CUP B21H17000250007 – NON APRIRE”.

In caso di partecipazione in Raggruppamento/ATS, il plico dovrà recare l’indicazione di tutti i componenti evidenziando la mandataria capogruppo. Il recapito del plico è a totale rischio dei mittenti. Non si darà corso all’apertura se lo stesso risulterà pervenuto oltre l’orario e la data di scadenza fissati, secondo le risultanze del Protocollo Generale del Comune.

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno due buste separate, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Entrambe dovranno riportare sul frontespizio, oltre all’indicazione del mittente (ragione sociale), le diciture riguardanti il relativo contenuto e segnatamente:

- Busta 1 - Documentazione di ammissione
- Busta 2 - Proposta progettuale

Nella **BUSTA 1**, all’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “Documentazione di ammissione” devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **domanda di partecipazione** redatta secondo il modello **Allegato A** al presente Avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da suo procuratore. In caso di R.T.C. o A.T.S. costituito, la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante o dal procuratore della mandataria. In caso di R.T.C. o A.T.S. costituendo, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: se sottoscritta da procuratore, procura generale o speciale in originale o in copia autenticata. In caso di R.T.C. o A.T.S. costituito, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, corredato dalla relativa procura al legale rappresentante del mandatario; in caso di R.T.C. costituendo, dichiarazione di impegno a costituire formalmente il raggruppamento entro 15 giorni dall’aggiudicazione, indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;

- b) fotocopia non autenticata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;
- c) **dichiarazioni sostitutive** di atto notorio, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello **Allegato B** al presente Avviso, nelle quali ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal precedente art. 8. Alle dichiarazioni sostitutive andrà allegata la fotocopia non autenticata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità e la copia non autenticata dello statuto o dell’atto costitutivo.

La **BUSTA 2**, all’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “**Proposta progettuale**”, dovrà contenere, a pena di esclusione:

- il **Progetto** che, rifacendosi agli Obiettivi generali di cui all’art. 3 dell’Avviso, ne sviluppi le Azioni specifiche previste, declinandole possibilmente seguendo l’ordine da A) ad F) dell’art. 12, ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Non è consentito presentare proposta solo su uno dei due Programmi operativi, tale per cui la proposta progettuale deve obbligatoriamente valorizzare entrambe le voci, complementari, del PON e del FEAD;
- lo **Schema dei costi** previsti, redatto secondo il modello **Allegato C**, nel quale indicare le eventuali risorse aggiuntive alle 2 unità abitative da mettere obbligatoriamente a disposizione delle attività progettuali. Le risorse aggiuntive saranno valutate secondo i criteri di cui al successivo art. 12, lettera F dell’Avviso.

N.B. = In caso di R.T.C./A.T.S. costituendo, la “Proposta progettuale” e lo “Schema dei costi” devono essere sottoscritti in ogni pagina dai legali rappresentanti/procuratori di ciascun soggetto

che farà parte del raggruppamento o consorzio. In caso di R.T.C. costituito, dal legale rappresentante/procuratore della mandataria.

ART. 11. MODALITA' DI SELEZIONE

Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da una Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione comunale successivamente alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di interesse. I plichi regolarmente pervenuti nel termine previsto saranno aperti in seduta pubblica in data e ora da individuare, che sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella sezione nella sezione Bandi di gara. <http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/contratti-e-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2018.html> .

In seduta pubblica si procederà alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine previsto, accertando la loro integrità, chiusura e sigillatura. Si procederà quindi all'apertura della Busta 1, all'esame della documentazione in essa contenuta e, se del caso, alle relative esclusioni. Successivamente, in relazione ai soggetti ammessi, si procederà all'apertura della Busta 2 al fine di verificare che essa contenga la documentazione richiesta. Ultime tali operazioni, in seduta riservata saranno valutati gli elementi contenuti nella Busta 2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri elencati al successivo art. 12 mediante l'attribuzione di un punteggio numerico (punteggio massimo attribuibile 100; punteggio minimo, al di sotto del quale è prevista l'esclusione, 60).

Ultimata la valutazione, si procederà in seduta pubblica alla dichiarazione dei punteggi complessivamente attribuiti, con le relative motivazioni, e alla dichiarazione della graduatoria di merito in base alla quale sarà individuato il soggetto partner. Nell'ipotesi di ex equo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto richiesto nell'Avviso, la procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di domanda di partecipazione da parte di un unico soggetto.

Viceversa, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'individuazione del soggetto partner per la coprogettazione se nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto e/o per ragioni di pubblico interesse.

ART. 12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali dei soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti al precedente art. 8 saranno valutate secondo i seguenti criteri:

CRITERI	Punteggio massimo attribuibile
A – Completezza e coerenza della proposta in relazione agli Obiettivi generali e alle Azioni specifiche di cui all'art. 3 del presente Avviso, costituenti l'oggetto della coprogettazione. Assetto organizzativo e modalità operative e gestionali delineate in riferimento alle tipologie di azioni da attivare. Livello di integrazione con altri soggetti pubblici e privati del territorio e sinergie già attive con la rete dei servizi sociali, sanitari, del lavoro e educativi territoriali e/o con altri organismi del Terzo settore o soggetti terzi che concorrano attivamente al potenziamento e all'efficacia degli interventi. Capacità di reperire e raccogliere contributi e finanziamenti. Individuazione di elementi di sperimentazione e innovazione.	15
B – Caratteristiche delle soluzioni di accoglienza previste per la partecipazione. Tipologie e modalità delle attività di accompagnamento all'inserimento abitativo e sociale per promuovere l'autonomia, l'orientamento, l'accesso ai servizi del territorio.	20

Modalità di presa in carico: nella rete dei servizi, a livello individuale, nella comunità, a integrazione socio-sanitaria, lavorativa, educativa, amministrativa ed economico/previdenziale, dell'abitare, in coerenza con le metodologie dell'Housing First e Housing Led.	
C - Strumenti di governo e di presidio della gestione in partenariato dei servizi e degli interventi; modalità di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni svolte, livello di conoscenza della normativa europea sull'ammissibilità delle spese e sulla rendicontazione di Fondi Sociali Europei.	5
D – Descrizione analitica e dettagliata dell'esperienza maturata dal/dai soggetto/i nell'ambito specifico di riferimento in almeno uno dei seguenti settori: Housing First, Housing Led, dormitori, servizio docce, emporio sociale, gruppo appartamento, organizzazione servizio mensa, distribuzione pacchi e generi ristoro, unità di strada, che dimostri il radicamento nel territorio e la concreta attitudine a svolgere attività rivolte ai senza dimora.	15
E - Capacità di acquisizione, stoccaggio, conservazione e distribuzione tracciata dei prodotti acquistabili tramite i budget dedicati dal PO I FEAD e dal PON Inclusione.	10
F – Compartecipazione in termini di risorse aggiuntive intese come risorse ulteriori rispetto a quelle previste per la partecipazione, costituite da risorse proprie o derivanti da finanziamenti, donazioni, sponsorizzazioni quali, ad esempio, risorse tecnico/professionali, strumentali, servizi, ulteriori soluzioni abitative, altre tipologie di contributi, anche in termini di beni materiali e di consumo per la quotidianità dei senza dimora inclusi nel progetto (es. pasti, uso lavatrice, recapito posta, inserimento in attività educative, formative, lavorative).	30
G - Possibilità di avvalersi del contributo di volontari e di prevedere per gli stessi momenti formativi e di verifica.	5

ART. 13. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione effettuerà le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs.n. 50/2016 nei confronti del soggetto aggiudicatario nonché la verifica dei requisiti previsti dall'art. 8 dell'Avviso. L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 14. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cuneo, nel dare attuazione al Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 «*Protezione delle persone dell'Unione fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*» [in seguito "Codice privacy"], garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e in particolare della sua riservatezza.

In considerazione del fatto che la procedura in oggetto comporta l'acquisizione di dati forniti (articolo 13 del Codice privacy) o l'acquisizione di dati presso altri soggetti (articolo 14 del Codice privacy), si informa che:

- titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cuneo;
- il dirigente del Settore Personale, Socio-educativo e Appalti è il designato dal Titolare per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse al trattamento dei dati;

- il Responsabile della protezione dei dati è il signor Perrone Massimo, contattabile ai seguenti recapiti: perrone.massimo02@libero.it, 0171/698288, 338/6742872;
- il trattamento dei dati conferiti con la dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
- i dati sono trattati manualmente e/o con strumenti informatici secondo quanto definiti dal registro dei trattamenti;
- in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/ricieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- i dati personali sono conservati per il tempo necessario come disciplinato dalla normativa che regola il procedimento amministrativo riferito alla comunicazione;
- l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- l'interessato ha diritto a proporre reclamo all'Autorità di controllo

ART. 15. NORME DI RINVIO

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Richieste di chiarimenti

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo socioeducativo@comune.cuneo.it entro e non oltre le ore 12.00 **del giorno 26 novembre 2018**. Si provvederà a rispondere a mezzo mail. Le risposte scritte ai quesiti di valenza generale saranno pubblicate sul sito del Comune di Cuneo nella sezione Bandi di gara. <http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/contratti-e-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2018.html> fino a tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della candidatura.

Art. 16. ALLEGATI

Al presente Avviso è allegato, per farne parte sostanziale e integrante, quanto segue:

Allegato A) Domanda di partecipazione

Allegato B) Dichiarazione sostitutiva

Allegato C) Schema dei costi previsti

Cuneo, 12 novembre 2018

IL DIRIGENTE
del Settore Personale, Socio-educativo e Appalti
Dott. RINALDI Giorgio

Firma apposta digitalmente
(Art. 24 d.lgs. 82/2005)